

Emanato con D.R n.6145 del 24/12/2019

Pubblicato in albo web il 24/12/2019 in vigore dal 7/01/2020 a cura del Servizio Personale Docente - Area Personale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240.

INDICE

Art.1 Oggetto

Art.2 Periodicità ed esito della verifica

Art.3 Autocertificazione dell'attività didattica

Art.4 Requisiti per il positivo esito della verifica

Art.5 Procedimento

Art.6 Esito finale

Art.7 Effetti applicativi

Art.8 Ulteriori verifiche ai fini della partecipazione del docente alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico

Art.9 Disposizioni transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240.

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di autocertificazione e di verifica dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, nell'esercizio della competenza esclusiva stabilita dall'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010 e secondo le previsioni di cui all'art. 2 del "Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento, nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione", emanato con D.R. n. 444 del 27.3.2013.

2. I casi di differenziazione dei compiti didattici sono previsti nello Statuto di Ateneo.

Art. 2
Periodicità ed esito della verifica

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 8, il procedimento si svolge con periodicità triennale, assumendo il triennio accademico precedente l'anno della verifica con riguardo all'assolvimento dei compiti didattici e il quinquennio solare precedente l'anno della verifica con riguardo al requisito di produzione scientifica.

2. L'esito della verifica consiste in un giudizio positivo o negativo.

Art. 3
Autocertificazione dell'attività didattica

1. Al termine di ogni anno accademico i professori e i ricercatori a tempo indeterminato provvedono alla chiusura e, nel caso di compilazione in formato cartaceo, alla consegna, presso gli uffici del Dipartimento di afferenza, dei registri dell'attività didattica svolta.

Art. 4
Requisiti per il positivo esito della verifica

1. Per la verifica positiva dei risultati delle attività dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti in considerazione i seguenti requisiti:

a) aver ottemperato nel triennio di riferimento agli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche attribuite in applicazione del "Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento dell'attività didattica e di conferimento di incarichi di insegnamento" di cui all'art. 1 comma 1;

b) aver pubblicato, negli ultimi cinque anni solari precedenti quello in cui avviene la verifica, almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN oppure indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus.

Art. 5 Procedimento

1. A seguito di avviso pubblicato dall'Ateneo entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello del triennio di verifica, ogni docente, entro la fine del mese di febbraio, presenta al Direttore di Dipartimento una dichiarazione relativa al soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente articolo, redatta in conformità al modulo allegato al presente Regolamento sotto la lettera A.

2. In caso di inottemperanza entro la data stabilita nel comma precedente è data facoltà al docente, entro il 20 marzo, di presentare motivata richiesta di rimessione in termini sulla quale il Direttore decide nei dieci giorni successivi indicando, in caso di accoglimento, il 15 aprile quale scadenza per la presentazione della dichiarazione stessa.

3. Il Direttore di Dipartimento accerta, avvalendosi degli atti d'ufficio, la veridicità del contenuto di ciascuna dichiarazione con riferimento ai compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in applicazione del citato "Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento dell'attività didattica e di conferimento di incarichi di insegnamento". Il Direttore, nei limiti delle proprie attribuzioni, può effettuare riscontri volti ad accertare l'effettivo svolgimento delle attività da parte dei docenti.

4. Il Direttore di Dipartimento, entro il 30 aprile:

a) qualora in base agli atti d'ufficio e ai riscontri eventualmente svolti non risultino elementi ostativi, trasmette al Rettore per ciascun docente la proposta di verifica positiva;

b) qualora il docente non abbia presentato la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 trasmette al Rettore la proposta di verifica negativa.

c) qualora in base agli atti d'ufficio e alle verifiche eventualmente svolte ritenga che risultino elementi ostativi alla formulazione della proposta di verifica positiva, invia al docente una motivata comunicazione con l'invito a produrre per iscritto, entro venti giorni, eventuali giustificazioni e controdeduzioni. Entro lo stesso termine il docente ha facoltà di essere sentito dal Direttore. Decorso tale termine il Direttore trasmette al Rettore la motivata comunicazione inviata al docente insieme alla lettera contenente giustificazioni e contrarie deduzioni ove pervenuta nonché, quando ricorra il caso, a una breve relazione sull'audizione svolta.

5. Anche al di fuori del procedimento di cui al presente articolo il Direttore del Dipartimento è tenuto, in ogni momento, a comunicare tempestivamente e formalmente al Rettore gli eventuali casi di violazione di specifiche disposizioni di legge, statuto o regolamento nell'assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori.

Art. 6
Esito finale

1. Il Rettore, entro il 30 giugno:

a) nel caso di cui al precedente articolo comma 4 lettera a), con proprio provvedimento, anche cumulativo, emette il giudizio di verifica positiva.

a) nel caso di cui al precedente articolo comma 4 lettera b), con proprio provvedimento non cumulativo emette il giudizio di verifica negativa.

2. Nel caso di cui al precedente articolo comma 4 lettera c) il Rettore emette il definitivo giudizio di verifica sentito il Collegio di disciplina di Ateneo al quale viene trasmessa tutta la documentazione con un termine per deliberare di trenta giorni. Della trasmissione è data comunicazione al docente che ha facoltà di essere ascoltato dal Collegio di disciplina con richiesta inoltrata entro cinque giorni non lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

3. All'esito del procedimento di verifica è trasmessa a ciascun docente conforme attestazione.

Art. 7
Effetti applicativi

1. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 240/2010, in caso di verifica negativa, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca,

Art. 8

Ulteriori verifiche ai fini della partecipazione del docente alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico

1. Ferma restando l'esclusione prevista all'articolo precedente per effetto della competenza esclusiva dell'Università di Genova come definita nel presente Regolamento, l'accertamento degli ulteriori requisiti stabiliti dall'ANVUR ai fini della partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 240/2010, avviene nelle competenti sedi ove sono disposte le procedure.

2. Qualora per disposizione cogente di ambito nazionale o di altra sede universitaria il docente che intenda partecipare a una Commissione di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, ovvero a un organo di valutazione dei progetti di ricerca secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 240/2010, necessita di una verifica specifica rispetto a quella ordinaria prevista nei precedenti articoli, è data facoltà all'interessato di presentare in ogni momento apposita richiesta rendendo la dichiarazione di cui all'art. 5 comma 1 riferita al triennio accademico e al quinquennio solare precedenti ed eventualmente integrata con riguardo al possesso di altri requisiti previsti dall'ordinamento. Il procedimento di verifica e rilascio

dell'attestazione, esteso a tutte le risultanze oggetto di dichiarazione, si conclude, in caso di accertamento positivo, nel termine di trenta giorni dalla richiesta e si svolge con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in quanto applicabili. Tale verifica non sostituisce quella ordinaria con cadenza triennale ma il suo esito non può essere contraddetto limitatamente al periodo di sovrapposizione temporale.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento trova ordinaria applicazione a partire dalle verifiche relative al triennio accademico 2020-21, 2021-22 e 2022-23 e, su richiesta di singoli docenti interessati ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente, con riguardo ai periodi ivi indicati.
2. Al solo fine di consentire la partecipazione dei docenti alla formazione delle commissioni per il rilascio dell'Abilitazione Scientifica Nazionale evitando duplicazioni di procedimento ravvicinate, il Rettore, fermi restando i periodi di verifica di cui all'art. 2 comma 1, può disporre l'abbreviazione dei termini indicati agli articoli 5 e 6.
3. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, sarà pubblicato nell'albo informatico di Ateneo nonché nel relativo sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.

ALLEGATO A

Al Magnifico Rettore
Dell'Università degli Studi di Genova

Al Ch.mo Direttore
del Dipartimento di _____

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. ____ del _____

Il/La sottoscritto prof./prof.ssa, _____ in servizio presso questa Università e afferente al dipartimento in indirizzo, in applicazione del "Regolamento per la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 30.12.2010, n. 240", emanato con D.R. n. ____ del _____,

DICHIARA

a) di aver ottemperato nel triennio accademico 0000/0000, 0000/0000, 0000/0000¹ [ovvero nel minor periodo di servizio presso l'Ateneo] agli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche attribuite in applicazione delle vigenti norme di Ateneo;

b) di aver pubblicato nel quinquennio solare 0000/0000² almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN oppure indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus e di averli inseriti nella banca-dati al tempo indicata dall'Ateneo. Di essi espone in particolare i seguenti³:

1)

2)

3)

In fede.

Genova, _____

1 Indicare il triennio accademico completo precedente la data della dichiarazione.

2 Indicare il quinquennio solare completo precedente la data della dichiarazione.

3 Indicare la citazione per esteso con i codici

